

RELAZIONE FINALE DI STAGE

DI LORENZA TESSARI

BUONE PRATICHE PER LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani.

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

STAGE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA

Direzione Affari Istituzionali.

Ufficio ai Diritti civili, Politiche contro le discriminazioni e Cultura lgbtq

Tutor accademico: Prof. Paolo De Stefani

Tutor aziendale: Dott.ssa Stefania Bragato

Anno Accademico 2013/2014

Indice

Introduzione

1. Buone prassi per la famiglia

2. Il rispetto delle differenze: la modulistica

3. Interventi dell'Unione Europea a favore dei diritti delle persone LGBT

Conclusione

Introduzione

Con l'aiuto del Professore Luca Trappolin dell'Università degli Studi di Padova, ho scelto di svolgere lo stage previsto dal mio piano di studi presso il Comune di Venezia all'Ufficio della delegata Camilla Seibezzi "Diritti civili, Politiche contro le discriminazioni e Cultura LGBTQ".

Ho deciso questo tipo di stage in primo luogo perché, in quanto studentessa di diritti umani, sono interessata alla difesa di tali diritti e, dato che nel mio corso di laurea non ho mai affrontato il tema di diritti LGBT, ho scelto di occuparmene. In secondo luogo, in quanto donna omosessuale, questo tema mi riguarda personalmente. Sono interessata a capire come, nonostante vi sia un vuoto legislativo, esistano comunque delle buone pratiche con il fine di promuovere la parità tra i cittadini a tutti i livelli istituzionali. Ho voluto, dunque, conoscere tali pratiche che di fatto sono state l'unica risposta al cambiamento della società e che con la loro diffusione hanno smosso dal basso le istituzioni riconoscendo tale cambiamento.

Durante lo svolgimento delle 75 ore previste, sono stata affiancata dalla Dott.ssa Stefania Bragato che mi ha supportata e indirizzata su un possibile tema da sviluppare durante lo stage. A partire dal mese di Dicembre, una volta a settimana, mi sono recata a Venezia per cercare informazioni sui temi di famiglia, modulistica e sentenze dell'Unione Europea che abbiano a che fare con la sfera LGBT.

Voglio innanzitutto illustrare la definizione di "buone pratiche" secondo l'UNDP (United Nation Development Programme) :

"Le buone pratiche (good practices) sono quei progetti, azioni, interventi concreti, periodici o definiti nel tempo, che consentono di raggiungere con successo determinate azioni ed obiettivi.¹"

Una buona prassi è dunque un'azione positiva che promuove la parità in situazioni di discriminazione e migliora la qualità della vita e del benessere nella società.

Secondo il Libro Bianco Europeo, le buone pratiche devono soddisfare tre criteri: essere innovative, aver avuto successo ed essere esportate in altri contesti².

In Italia l'assenza di leggi statali contro l'omofobia e la transfobia ha spinto alcune autorità regionali e/o locali a colmare il vuoto legislativo mediante politiche a favore delle persone LGBT. Si deve, però, sempre tener presente che politiche ed azioni locali non possono mai sostituire la politica a livello nazionale³.

¹ Del Re A., Perini L. , *Politiche di Pari Opportunità*, Cleup, Padova, 2009, p. 237.

² *Idem*, p.18.

³ Coll-Planas, Gerard (coord.), *Combattere l'omofobia. Politiche locali di parità rispetto all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Un Libro Bianco Europeo*, Torino: Città di Torino, 2011, p. 17.

Analizzerò ora dei casi di buone pratiche italiani ed europei che nel loro piccolo hanno contribuito a migliorare la vita delle persone LGBT. Nella casistica si fa riferimento ad un orizzonte temporale molto recente e non vengono considerate le azioni del Comune di Venezia.

I materiali sono stati trovati in rete e da qui riportati nel testo.

1. Buone prassi per la famiglia

La famiglia, come classicamente concepita, si è trasformata e nuovi modelli hanno preso vita⁴. Nelle buone prassi che analizzerò, vi saranno sia casi di coppie omosessuali sia casi di famiglie omogenitoriali. Ritengo dunque opportuno dare una definizione di famiglia omogenitoriale. Per famiglie omogenitoriali si intendono nuclei affettivi composti da uno o più genitori omosessuali. Queste famiglie possono essere “di prima costituzione” o “ricostituite”: le famiglie di “prima costituzione” sono quelle nelle quali i figli nascono dal progetto di coppia omosessuale, nelle famiglie “ricostituite”, invece, la genitorialità nasce da una precedente relazione eterosessuale⁵.

In queste famiglie, però, c'è un solo genitore che può esercitare la “potestà” assumendo appieno la responsabilità di diritti e obblighi nei confronti dei figli. L'altro componente della coppia non ha diritti e non ha doveri, neppure se abbia scelto la maternità/paternità e l'abbia vissuta pienamente fin dall'inizio insieme al genitore biologico.

Le buone prassi per la famiglia hanno lo scopo di parificare le coppie omosessuali, con o senza figli, alle coppie eterosessuali nei vari aspetti della vita. Possono, inoltre, essere considerate buone prassi anche tutte quelle agevolazioni che vengono date alle coppie omosessuali in ambito lavorativo.

Illustrerò, ora, una serie di buone prassi che tutelano i diritti delle famiglie LGBT.

1.1 L'Università di Bologna concede il congedo matrimoniale a un dipendente gay

Si è sposato all'estero con il suo compagno. Poi è tornato in Italia, all'Università di Bologna dove lavora, e ha chiesto il congedo matrimoniale, quelle due settimane retribuite che spettano ai coniugi che vanno in viaggio di nozze. E l'Ateneo ha detto sì senza batter ciglio. Senza burocrazia né ostacoli. È la terza volta che succede all'Alma Mater di Bologna: un anno fa ha beneficiato di questo diritto un professore universitario e qualche anno fa, invece, il congedo è spettato a due donne. Casi che non sono emersi finora per ragioni di riservatezza, come spiega il prorettore al

⁴ Cfr. Gigli A., *Mamma ma Sara ha due mamme? Le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi educativi*, Guerini, Milano 2012, pp. 32-33.

⁵ Beppato G., Scarano M.T., *Il libro di Tommi – manuale educativo e didattico su scuola e omogenitorialità*, Il dito e la luna, Milano 2010, p. 17.

personale dell'Alma Mater Patrizia Tullini: "All'interno di una materia notoriamente discussa, l'ateneo ha ritenuto di confermare anche in questo caso una prassi amministrativa, già in atto da tempo, nel pieno rispetto della privacy delle singole persone". Una svolta "arcobaleno", quella dell'Università di Bologna, che concede al suo personale gay gli stessi diritti delle coppie eterosessuali in tema di matrimonio. L'ultimo caso è proprio di questa estate, a giugno. Lui fa il tecnico specializzato, l'altro è la persona che ama da una vita. Ovviamente per sposarsi vanno all'estero, visto che in Italia oggi non è ancora possibile. La bella notizia è arrivata lo stesso, al rientro in città. Il tecnico fa richiesta all'amministrazione dell'ateneo per andare in viaggio di nozze con il marito. Chiede insomma il congedo matrimoniale, diritto riservato appunto alle coppie che si sposano. A tutte le coppie, è il concetto dell'Alma Mater. Dopo poche settimane arriva l'autorizzazione dell'Università. Chi ha parlato con la coppia, assicura che tutto è avvenuto secondo una procedura lineare, senza ostacoli o veti di alcun tipo. E il mondo gay esulta. A partire dal senatore del Partito Democratico Sergio Lo Giudice, ex capogruppo in Comune a Bologna. Anche lui, due anni fa, è dovuto andare all'estero per sposarsi con l'uomo che oggi è suo marito, a Oslo. E non può che esultare per questa storia, che lui ha vissuto sulla propria pelle da un punto di vista completamente differente: "Io sono un insegnante. Quando mi sono sposato ho fatto richiesta al ministero dell'Istruzione per avere il congedo matrimoniale, ma me l'hanno negato. Mentre lo Stato continua a ignorare queste persone, sono la società e la giustizia che, un pezzo alla volta, affermano questi principi di eguaglianza". Anche il fatto che questa richiesta sia stata accettata da un ente pubblico "rappresenta sicuramente una differenza rispetto ad altri casi", conclude Lo Giudice. Perché nel privato, alcuni diritti cominciano ad affermarsi sempre di più⁶.

1.2 Varie aziende concedono agevolazioni alle coppie gay

Alla *Servizi Italia* viene estesa ai lavoratori omosessuali la possibilità di accedere al permesso retribuito in occasione delle proprie nozze. L'accordo è stato siglato tra società e sindacati il 14 novembre 2013 nella sede di Castellina di Soragna (Parma), l'azienda italiana specializzata nel settore dei servizi integrati rivolti alla sanità (250 dipendenti), ma presto, "e a cascata", sarà esteso a tutti gli 11 stabilimenti del gruppo *Lavanderie Italia* presenti sul territorio nazionale. Complessivamente 1.500 lavoratori. L'idea alla base dell'accordo, del resto, è semplice: "Se in Italia la politica non vuole superare quella che è una resistenza culturale, prestando ascolto alla collettività – spiega Marco Tedeschi, segretario della Filctem Cgil di Parma, firmatario dell'intesa assieme a Cisl e Uil – saremo noi cittadini a costringerla a farlo, applicando una legge che non è ancora stata votata. Quella che riconosce pari dignità all'affettività delle coppie omosessuali ed

⁶ *La Repubblica*, 03/12/2013, in www.repubblica.it.

eterosessuali” a partire dal “riconoscimento dell’istituto del congedo matrimoniale a tutti i lavoratori che decideranno di unirsi in matrimonio nei Paesi dove è consentito”. Perché “in un Paese dove il tasso di omofobia è tra i più alti d’Europa – spiegano Cgil, Cisl e Uil – intese di questo genere sono da evidenziare e far proliferare in modo che anche la classe politica possa dare segnali diversi da quelli fino a oggi proposti”. L’iniziativa non è un caso isolato, in alcune multinazionali, come *Citybank* e *Ikea* che, da circa un anno, equiparano le coppie di fatto ai coniugi. Per loro permessi per emergenze familiari e lutti del partner, l’estensione a quest’ultimo dello sconto dipendenti, dell’uso dell’auto aziendale e della tutela sanitaria per dirigenti, il congedo matrimoniale (per chi celebra le nozze nei Paesi che lo consentono), un buono acquisto di 120 euro riservato a chi si sposa o inizia una convivenza, convenzioni speciali per i dipendenti e i loro partner. Per vedersi riconosciuti i benefit coniugali basta presentare il certificato di matrimonio contratto all’estero, oppure quello del registro delle unioni civili (per i Comuni che ce l’hanno) o infine il certificato anagrafico di convivenza. Finora lo hanno fatto 133 dipendenti che si sono «uniti» in una coppia di fatto. Queste multinazionali sono fondate su una cultura del lavoro importata da realtà estere, dove i matrimoni gay costituiscono la prassi. Ma a livello di imprese italiane, i casi in cui l’unione matrimoniale viene riconosciuta anche tra coniugi dello stesso sesso non sono molti. “In tutto – spiega il sindacalista – gli esempi nel Belpaese sono cinque o sei”. Infatti, a Tedeschi l’idea è venuta leggendo la storia di Elisa, dipendente del call center *Call&Call* di Cinisello Balsamo, che ad agosto è riuscita a ottenere qualche giorno di permesso retribuito per sposare la fidanzata Valentina in Germania. Anche alla *Call&Call* la vertenza era iniziata “individualmente”, su una singola lavoratrice, per poi essere estesa a tutti i dipendenti del gruppo. Lo stesso ha fatto di recente *Telecom*, sempre per le nozze di due ragazze. Si chiama diversity management e un numero sempre crescente di aziende italiane lo sta adottando in uffici, negozi, fabbriche. Per aiutarle è nata la *fondazione Parks Diversity* (diretta da Ivan Scalfarotto) che ha condotto una ricerca in merito e alla fine ha premiato proprio *Ikea* e la banca *State Street* (ex *Intesa Sanpaolo*).

Infine, anche il colosso della grande distribuzione *Coop Adriatica* ha varato per i propri dipendenti gay un pacchetto di diritti che comprende anche il congedo matrimoniale o la possibilità di assistere il compagno malato⁷.

1.3 Il Tribunale di Bologna decide di affidare una bimba di 3 anni ad una coppia gay

Con un provvedimento forse senza precedenti, il Tribunale dei minori di Bologna ha deciso di dare in affidamento temporaneo una minore a una coppia omosessuale per la durata di due anni. I

⁷ *Il fatto quotidiano*, 18/11/2013, in www.ilfattoquotidiano.it.

protagonisti di questa storia sono una coppia stabile di uomini e una bimba di tre anni che vive in un contesto familiare difficile nel Parmese. La bimba, figlia di due genitori stranieri, vicini di casa della coppia, è affezionata ai due al punto da chiamarli zii e già viveva con loro da febbraio.

L'obiettivo dell'affido è esclusivamente la tutela del minore e per questo la legge prevede che i genitori affidatari possano essere coppie tradizionali sposate, comunità di tipo familiare (formate da due persone che assolvano alla funzione di genitori) o anche single, purché siano garantiti al bambino benessere e serenità. Ciò che, quindi, ha influito sulla decisione del giudice è l'affetto che i due affidatari hanno dimostrato nei confronti della bambina e il fatto che chi conosce la situazione della convivenza la descrive come "molto felice e tranquilla"^{8 9}.

1.4 Un adolescente viene dato in affido ad una coppia di donne

Un ragazzo di tredici anni, figlio di una donna sola malata di depressione, era secondo la definizione dei servizi sociali in uno stato di abbandono. In questi casi scatta l'affido di emergenza: il bimbo viene preso in carico dai servizi sociali che gli cercano una sistemazione. Una coppia di donne, emiliane, quarantenni, insieme da dieci anni, pensando di iniziare con affidi di bambini piccoli e per periodi molto brevi si sono viste proporre un adolescente per quattro mesi. Le due donne hanno detto subito al ragazzo di essere una famiglia ma non hanno affrontato direttamente il tema omosessualità. Passati i quattro mesi previsti per la permanenza dalle due donne, è stato tentato l'affido con una coppia eterosessuale senza figli che lo avrebbero tenuto per un periodo lungo, ma non è andato a buon fine. Fortunatamente nel frattempo la mamma del ragazzo, che va molto d'accordo con le due donne, si è ripresa ed è potuta tornare ad occuparsi almeno in parte di lui. Così è stato deciso un affido parziale: il ragazzo passa parte della settimana dalla madre, il resto e quasi tutti i pomeriggi dalle affidatarie. L'unica differenza sta che nell'affido parziale non si hanno limiti di durata. "Sappiamo che non siamo le sue madri – spiegano le due donne – ma adesso facciamo fatica a pensare per due: pensiamo per tre"¹⁰.

1.5 Il Tribunale di Palermo affida un 16enne a una coppia di uomini

Il tribunale dei minori di Palermo ha affidato un ragazzo di 16 anni, proveniente da una famiglia che vive un grave disagio sociale, ad una coppia di uomini iscritti al registro delle unioni civili. I due affidatari si erano rivolti al Comune per tentare di prendersi cura di un minore e in quegli uffici hanno appreso la storia del ragazzo cominciando a interessarsi alle pratiche di affido. Inizialmente c'è stato un affidamento di prova e poi un'attenta valutazione da parte degli psicologi e dei giudici

⁸ *Il fatto quotidiano*, 16/11/2013, in www.ilfattoquotidiano.it.

⁹ Vedi Allegato 1 (Caso affido coppia gay Bologna).

¹⁰ *27esima ora*, 13/01/2013 in www.27esimaora.corriere.it.

che hanno deciso l'affido definitivo ma formalmente l'affidamento è dato ad uno dei componenti della coppia. Alcuni casi di affido a coppie gay sono già noti ma questo di Palermo sembra essere il primo in Sicilia¹¹ ¹².

1.6 Il bando per il mutuo della prima casa anche per le coppie dello stesso sesso

Un bando per aiutare gli under 40 ad aprire mutui per la prima casa, aperto anche alle coppie gay, è stato deliberato dal Comune di Castenaso, alle porte di Bologna. È lo stesso sindaco Stefano Sermenghi, avvocato, a spiegare al quotidiano che “questo è un bando che permetterà non solo alle coppie sposate e conviventi di partecipare ma anche alle coppie omosessuali”. Basterà un'autocertificazione per ottenere dal Comune un aiuto economico di quasi cinquemila euro per aprire un mutuo. “Per accedere al contributo comunale - si legge nel bando - i componenti della coppia dovranno possedere i seguenti requisiti: essere legati da vincoli affettivi ed economici, da dichiarare in forma di atto sostitutivo di notorietà al momento della domanda, oppure essere legati dall'istituto giuridico del matrimonio, civile o religioso”¹³ ¹⁴.

1.7 In Sicilia mutui agevolati anche alle coppie gay

In Sicilia le coppie di fatto, comprese quelle omosessuali, avranno diritto a mutui agevolati per la casa. La battaglia per assicurare diritti a tutti, gay compresi, continua con l'estensione di benefici e agevolazioni previste per la famiglia alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri¹⁵.

1.8 Le coppie di fatto torinesi potranno aver diritto a una casa popolare, prendersi cura del funerale del/la proprio/a compagno/a, accoglierne le spoglie nella tomba di famiglia

Finalmente anche le coppie di fatto torinesi potranno aver diritto a una casa popolare, potranno prendersi cura del funerale del proprio compagno o compagna, o accoglierne le spoglie nella tomba di famiglia. Fino ad ora non sarebbe stato possibile, ma dopo la favorevole maggioranza del consiglio comunale, la Città di Torino ha conquistato anche l'ultima frontiera per il riconoscimento delle coppie di fatto.

Il consiglio comunale è stato chiamato a votare una delibera, che permette di accedere all'emergenza abitativa e ad aggiornare i regolamenti comunali relativi a case popolari, tombe di famiglia e funerali che fino a poco prima non tenevano conto delle unioni civili.

¹¹ *Leggo*, 14/01/2014 in www.leggo.it.

¹² Vedi Allegato 2 (Decreto affido coppia gay a Palermo).

¹³ *Corriere di Bologna*, 06/07/2013 in www.corrieredibologna.corriere.it.

¹⁴ Vedi Allegato 3 (Mutuo prima casa comune di Castenaso).

¹⁵ *Corriere*, 14/01/2014 in www.corriere.it.

La legge italiana fa salva la volontà di ciascuno di delegare qualcuno, oltre ai familiari, per dare disposizioni sul tipo di sepoltura da seguire (cremazione, tumulazione, ecc..) ma non dà la possibilità di affidare al convivente l'organizzazione reale delle esequie. Con il nuovo regolamento, invece, si riconoscerà a tutti gli effetti questa possibilità anche dal punto di vista amministrativo. Per quanto riguarda le tombe di famiglia, fino ad ora si potevano ospitare soltanto familiari e coniugi, assolutamente vietata la sepoltura dei conviventi. Il Comune invece ha optato per concederle al di là del vincolo di sangue.

Il Comune di Torino, con questo nuovo voto favorevole, ha eliminato ogni forma di discriminazione nei confronti delle coppie conviventi che adesso hanno pari diritti di quelle sposate¹⁶.

1.9 Per le coppie di fatto, sia etero che gay, arrivano i Contratti di convivenza

La politica fatica a stare dietro ai temi sociali. Così, se in Parlamento il dibattito è ancora fermo intorno alla necessità di riconoscere legalmente i diritti alle unioni di fatto, dopo aver fatto fallire i tentativi dei Pacs e dei Dico, un importante segnale per la legislazione arriva dai notai. Il Consiglio nazionale del Notariato permetterà, infatti, di stipulare i "Contratti di convivenza" a quanti abbiano deciso di mettere su famiglia non regolarizzandosi con il matrimonio.

In altre parole tutte le coppie di fatto, anche quelle omosessuali, avranno ora una carta in più per tutelare i propri aspetti patrimoniali. Secondo l'Istat, se nel 2007 in Italia 500mila coppie (vale a dire il 5,9% del totale) erano formate da libere unioni, in tre anni sono aumentate di 472 mila unità. Tanto che tra il 2010 e il 2011 a vivere sotto lo stesso tetto, pur non essendo riconosciute dallo Stato italiano, erano 972 mila coppie. E sono proprio le convivenze *more uxorio* ad aver registrato l'incremento più sostenuto, arrivando nel 2011 a quota 578mila unità. Insomma, una fetta decisamente rilevante della popolazione che, preferendo questa forma di vita in comune rispetto al matrimonio, si vede negati alcuni diritti fondamentali come l'assistenza sanitaria in ospedale o quella giuridica in caso di separazione o di morte. Se, infatti, la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto né a sostegni economici, né al subentro nel contratto di locazione, salvo un diverso accordo tra le parti.

Ed ora, proprio a tutte le coppie di fatto etero o gay che si sono scontrate con la legislazione in caso della nascita di un figlio, della co-intestazione di un prestito o dell'acquisto di un immobile o di un'auto, sono dedicati questi patti che disciplinano i più diversi aspetti patrimoniali di una convivenza. Si tratta di contratti redatti dal notaio, non atti fac simile, ma tagliati sulle esigenze specifiche della coppia e che potranno disciplinare i diversi aspetti patrimoniali: i criteri di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso

¹⁶ *Torino free*, 22/01/2014 in www.torinofree.it.

della convivenza, le modalità d'uso della casa di residenza, la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

È, altresì, possibile pensare a un assegno di mantenimento al termine della convivenza e inserire nel contratto la facoltà di assistenza reciproca per tutti quei casi di malattia fisica o psichica, oltre alla designazione di un amministratore di sostegno.

I Contratti di Convivenza potranno essere stipulati dal 2 dicembre 2013 in tutti gli studi notarili. Si possono sottoscrivere in qualsiasi momento della convivenza, ma possono anche definire rapporti patrimoniali in caso di cessazione del rapporto. I costi a cui possono andare incontro le coppie di fatto non sono fissi, ma dipendono da quello che in concreto viene regolato dal contratto. Per la stipula vanno presentati i documenti di identità, i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi (stato libero, separazione legale, divorzio, ecc...) e gli eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partner. La durata del patto coinciderà con la durata del rapporto di convivenza. Tuttavia, meglio ricordare, che restano fuori dalla regolamentazione i diritti ereditari e quelli come l'educazione e il mantenimento dei figli¹⁷.

1.10 Per la Cassazione le coppie gay hanno pari diritti

In Italia non può essere riconosciuto un matrimonio omosessuale regolarmente registrato in un paese estero ma allo stesso tempo la coppia ha il diritto legale a ricevere un "trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata". Lo afferma la Cassazione in una sentenza che è destinata a far discutere.

La Suprema Corte, infatti, evidenzia come non sia possibile, con l'attuale legislazione, "far valere il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero". Ma nel testo della sentenza 4184 si legge anche che questa "intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza, e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano". Ciò non toglie, però, che le coppie gay, come i coniugi, abbiano lo stesso diritto a una vita familiare e a esigere e a farli valere quanto gli altri. Il caso in esame era quello di due uomini che, nel 2002, si sono sposati a L'Aia, in Olanda, e hanno poi chiesto la trascrizione del certificato di nozze, come atto pubblico, al comune dove risiedono, quello di Latina. Al rifiuto dell'ente di riconoscere questo certificato, e quindi il matrimonio, la coppia ha fatto ricorso sia in Tribunale che alla Corte d'Appello di Roma. I due

¹⁷ *Il fatto quotidiano*, 14/11/2013, in www.ilfattoquotidiano.it.

ricorsi sono stati respinti, e da lì è partita la nuova istanza per la Cassazione. Il riconoscimento formale di una coppia omosessuale è comunque avvenuto^{18 19}.

1.11 Per la prima volta in Italia è stato rilasciato il passaporto diplomatico al marito di un dipendente della Farnesina

Carmelo Barbarello, 45 anni, «primo consigliere» di un'importante ambasciata italiana in Asia, ha ottenuto il passaporto diplomatico per il marito 48enne Javier Barca, previsto per i coniugi eterosessuali dei dipendenti della Farnesina che lavorano all'estero. E' la prima volta che viene rilasciato a un partner dello stesso sesso. Finora Javier, per poter stare accanto a suo marito, doveva tornare in Italia ogni sei mesi e rinnovare di volta in volta il visto turistico. Il nuovo documento è il presupposto invece per avere il visto diplomatico: la pratica passa adesso al Paese che li ospita.

Spostarsi da un capo all'altro del mondo è normale per i diplomatici. Ma per chi sta con una persona del proprio stesso sesso c'è qualche complicazione in più: la sua relazione non è data per scontata. Dopo dieci anni insieme, nel settembre 2012, hanno deciso di sposarsi a Buenos Aires, nel consolato di Spagna, visto che la patria di Javier riconosce le nozze gay.

Nel novembre 2012 la prima risposta del Ministero, allora diretto da Giulio Terzi, alla richiesta di Barbarello è stata un no, ribadito il 23 ottobre dalla sentenza del Tar del Lazio a cui i due si erano appellati. Dopo il pronunciamento del tribunale, Barbarello ha deciso di fondare insieme a un gruppo di suoi colleghi GlobeMae, la «rete dei dipendenti LGBT del Ministero degli Esteri». E ha cercato la via del dialogo, invece che quella giudiziaria. Nel gennaio di quest'anno l'associazione ha incontrato l'allora ministro degli Esteri Emma Bonino che ha spiegato che non poteva cambiare le leggi italiane, ma che avrebbe cercato una soluzione all'interno della normativa vigente per garantire il rispetto del principio di eguaglianza.

Il risultato è la consegna del passaporto diplomatico il 19 febbraio scorso, poco prima che Bonino fosse sostituita al dicastero²⁰.

2. Il rispetto delle differenze: la modulistica

Le ricerche e gli studi compiuti in Italia hanno mostrato dei servizi molto accoglienti per quanto riguarda il loro rapporto con le famiglie omogenitoriali e le coppie omosessuali²¹. Gli episodi di

¹⁸ *Corriere*, 15/03/2012 in www.corriere.it

¹⁹ Vedi Allegato 4 (Sentenza 4184 del 2012) e Allegato 5 (Coppia di Latina chiede trascrizione matrimonio a L'Aia).

²⁰ *27esima ora*, 19/03/2014 in www.27esimaora.corriere.it

²¹ Cavina C., Danna D., *Crescere in famiglie omogenitoriali*, op. cit., p. 109.

discriminazione sono stati isolati e si ha avuto quasi sempre un atteggiamento di apertura, non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli paesi.

Il servizio sanitario ha spesso risposto positivamente ai casi di parti di donne con partner dello stesso sesso. Anche nelle scuole, nonostante la mancanza di leggi, queste famiglie sono state ben accolte e la maggior parte degli insegnanti ha cercato di integrarle al meglio, attuando piccoli cambiamenti all'interno del servizio²². Alcune scuole italiane hanno già modificato sostituendo “Madre” e “Padre” con il termine generico “Genitore”. È proprio questo che ha proposto di fare Camilla Seibezzi, consigliera comunale a Venezia, nel suo Comune e per la sola proposta è stata minacciata di morte e di stupro²³. Inoltre, l'introduzione di materiale nuovo con temi dedicati all'omogenitorialità permette a tutti i bambini di rispecchiarsi all'interno del racconto e di conoscere nuove realtà presenti anche se non gli appartengono in prima persona²⁴.

Esaminiamo ora alcuni casi di cambiamento nella modulistica dei servizi italiani.

2.1 L'ospedale di Padova adotta il braccialetto con scritto partner

La clinica ostetrica dell'Ospedale di Padova ha deciso, di fatto, di riconoscere i genitori omosessuali con un apposito braccialetto. Da anni, dopo il parto, al polso del neonato viene legato un braccialetto con un numero identificativo. Lo stesso numero viene stampato al braccialetto donato alla madre. La clinica metteva a disposizione anche un terzo braccialetto che veniva dato al papà. I tre braccialetti erano diversi, non solo per grandezza. Ma anche perché su quello da dare alla madre era stampato il nome “madre”, su quello per il papà la parola “padre”. Tutto ha funzionato bene fino a due mesi fa, quando una donna ha rifiutato di ricevere un braccialetto destinato al papà. In ospedale aveva appena partorito la compagna, che come padre ha indicato nome e cognome della donna. La compagna ha firmato il registro dell'atto di nascita che in ospedale era stato sottoposto alla madre ma ha rifiutato di ricevere il “braccialetto del papà”. La direzione sanitaria ha deciso di cambiare la dicitura dei braccialetti: da “padre” in “partner”. “Ormai non si può più ragionare in modo tradizionale - ha spiegato il primario Giovanni Battista Nardelli -, abbiamo preso questa decisione per non offendere la sensibilità di nessuno”. Il bambino nato da due donne è stato reso possibile grazie alla fecondazione eterologa, un procedimento vietato dalla legislazione italiana ma ammesso all'estero, in cui il seme maschile proviene all'esterno della coppia. Quando la donna si è

²² Gigli A., *Mamma ma Sara ha due mamme? Le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi educativi*, op. cit., p. 95.

²³ *La Repubblica*, 01/09/2013, in www.repubblica.it.

²⁴ Beppato G., Scarano M.T., *Il libro di Tommi – manuale educativo e didattico su scuola e omogenitorialità*, op. cit., p. 44.

rivolta all'ospedale per il parto, non le sono state fatte domande sulla gravidanza e i medici l'hanno aiutata a mettere alla luce il bimbo, che ora ha due madri²⁵.

2.2 Liceo Mamiani, libretto giustificazioni con Genitore 1 e Genitore 2

Sparisce la dizione padre e madre allo storico liceo Mamiani dove a giustificare le assenze degli studenti saranno il genitore 1 e il genitore 2. L'innovazione, nero su bianco, finisce sui libretti dei giovani, scatenando, come accaduto in Veneto ed Emilia Romagna, una valanga di polemiche.

La preside Tiziana Sallusti che si è fatta promotrice dell'iniziativa racconta: “Genitore 1 e Genitore 2 non vuole essere un'offesa a nessuno, sia ben chiaro, meno che mai alla famiglia. Non c'è nulla di più prezioso di una madre e di un padre, ma non si può fare finta di non vedere che oramai più della metà dei nostri studenti vive in famiglie allargate, dove uno dei due non è il genitore naturale, ma si prende cura del ragazzo come se lo fosse. Ecco perché nel libretto delle giustificazioni c'è scritto 'Genitore 1', 'Genitore 2'. È stato semplicemente naturale, anche perché è una richiesta che ci viene dalle famiglie”²⁶.

2.3 Il Municipio VIII del Comune di Roma adotterà nelle scuole i termini “genitore 1” e “genitore 2”

Dopo il Liceo Mamiani, a Roma anche l'ottavo municipio cittadino adotterà nelle sue scuole la dicitura “genitore 1” e “genitore 2” al posto di “padre” e “madre”. La risoluzione fa seguito all'apertura che avvenne nel liceo della capitale lo scorso novembre 2013. La novità investirà le scuole dei quartieri Garbatella, Ostiense e San Paolo. A proporre questa risoluzione è stato il consigliere della maggioranza Flavio Conia, segretario dei Giovani Democratici della zona che afferma: “Termini come madre o padre spesso si trovano ad essere anacronistici, visto l'aumento delle famiglie allargate o con genitori omosessuali. L'intendimento è quello di avviare con gli istituti scolastici locali un percorso di condivisione che porti all'aggiornamento della terminologia usata”. Dura è stata la reazione dell'ex sindaco della città Gianni Alemanno, che parla di un'offesa “alle nostre tradizioni, a quello che è il sentire comune del popolo italiano e al buon senso. Nessuno può pensare che simili ipocrisie possano migliorare il livello di tolleranza tra le persone. La realtà è che siamo di fronte al solito attacco ideologico di una sinistra progressista che non riesce più ad affrontare le questioni sociali e si rifugia soltanto nella distruzione dei singoli, della nostra tradizione cattolica e italiana”²⁷.

²⁵ *Corriere del Veneto*, 02/01/2013 in www.corrieredelveneto.corriere.it.

²⁶ *Roma Today*, 13/11/2013 in www.romatoday.it.

²⁷ *Tempi*, 15/01/2014 in www.tempi.it.

2.4 All'Istituto Don Bosco di Macerata niente madre e padre ma "genitore 1" e "genitore 2"

Anche in una scuola marchigiana scompaiono le diciture "padre" e "madre". E' accaduto, per la precisione, all'istituto comprensivo Don Bosco di Tolentino, in provincia di Macerata dove, nella comunicazione sull'istituzione del registro on line dove si possono consultare assenze e voti, nella parte da ritagliare e riconsegnare alla scuola, non ci sono più le parole padre e madre ma "I genitore/tutore" e "II genitore/tutore". Una novità che non è piaciuta a diversi genitori, che hanno chiesto alla scuola di far tornare le diciture tradizionali, e che sicuramente non mancherà di scatenare proteste e polemiche²⁸.

2.5 Moduli del Comune di Bologna senza termini "padre" e "madre" e "genitore 1" e genitore 2"

Presto sui moduli del Comune di Bologna non ci sarà più alcun riferimento a padre e madre e nemmeno la distinzione tra "genitore 1" e "genitore 2". Anzi, come assicura l'assessore comunale all'Istruzione Marilena Pillati, esponente Pd, quella soluzione non è mai stata presa nemmeno lontanamente in considerazione. "Non abbiamo mai pensato di inserire 'genitore 1' e 'genitore 2' o altri termini che possano stabilire una gerarchia tra i genitori, ponendoci al di fuori di quanto prevede l'ordinamento italiano sulle responsabilità dei genitori. Non c'è mai prevenuta una richiesta in tal senso né la cosa è mai stata presa in considerazione". Ciò che il Comune farà sarà uniformare la modulistica dei servizi per l'infanzia alle diciture "genitore richiedente" e "altro genitore"²⁹.

2.6 Gli asili milanesi adotteranno i termini "Genitore 1" e "Genitore 2"

Basta a "mamma e papà" sui documenti burocratici. Le famiglie milanesi che dal prossimo 14 febbraio dovranno iscrivere i propri figli alle scuole dell'infanzia comunali non troveranno più sul modulo, come fino allo scorso anno, la dicitura "padre" e "madre", ma "genitori". La decisione milanese è figlia della delibera per il registro delle unioni civili, approvata lo scorso anno dalla maggioranza del sindaco Giuliano Pisapia. Artefice del cambiamento è la consigliera del Pd Rosaria Iardino, già responsabile del Forum dei diritti, che spiega: "in questi mesi ho lavorato con i funzionari del Comune per cercare di tradurre in pratica i principi della delibera". Nel testo, in particolare, si stabilisce l'equiparazione delle unioni civili alle famiglie di fronte ai servizi offerti dall'amministrazione. E quindi anche delle coppie omogenitoriali. Iardino è partita "dal primo approccio che una famiglia ha con la burocrazia": l'iscrizione di un figlio al nido o alla materna, appunto³⁰.

²⁸ *La provincia marche*, 23/11/2013 in www.laprovinciamarche.it.

²⁹ *Il resto del carlino*, 17/09/2013 in www.ilrestodelcarlino.it.

³⁰ *Milano Today*, 06/02/2014 in www.milanotoday.it.

3. Interventi dell'Unione Europea a favore dei diritti delle persone LGBT

I problemi relativi alle persone LGBT hanno cominciato a venire alla luce negli anni '90 nei forum sui diritti umani ed è allora che si è iniziato a trattarli come tali. Il documento più completo sui diritti delle persone LGBT a livello internazionale è rappresentato dai Principi di Yogyakarta (2007), commissionato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, che stabilisce una serie di principi sulle modalità di applicazione della legislazione internazionale sui diritti umani alle tematiche relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

In ambito UE, nel 1997, gli stati membri hanno firmato il trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, che all'articolo 13 attribuisce nuovi poteri alla Commissione Europea per la lotta contro la discriminazione per motivi riconducibili a genere, origine etnica, religione/convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale³¹.

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) costituisce la più importante fonte di protezione internazionale dei diritti delle persone LGBT. La CEDU è un trattato internazionale mediante il quale gli Stati Membri del Consiglio d'Europa si impegnano ad assicurare i fondamentali diritti civili e politici, non soltanto ai propri cittadini, ma anche a chiunque sia sottoposto alla loro giurisdizione. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo può ricevere richieste individuali da ogni persona, organizzazione non governativa o gruppo di individui che ritengano di essere stati vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli opzionali da parte di uno degli Stati che l'hanno sottoscritta, purché siano soddisfatti tutti i criteri di ammissibilità.

La Carta dei Diritti Fondamentali, entrata in vigore nel 2000, stabilisce espressamente la proibizione della discriminazione basata sull'orientamento sessuale: "Ogni discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sull'origine etnica o sociale, su caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sul credo, su opinioni politiche o di altra natura, sull'appartenenza a una minoranza, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale è vietata". Inoltre, il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2007, stabilisce che i diritti fondamentali, in quanto garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e poiché risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati Membri, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione Europea³².

Ora illustrerò una serie di casi che hanno come oggetto l'orientamento sessuale e la sua tutela nell'Unione Europea.

³¹ Coll-Planas, Gerard (coord.), *Combattere l'omofobia. Politiche locali di parità rispetto all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Un Libro Bianco Europeo*, Torino: Città di Torino, 2011, pp. 25-26.

³² *Manuale giuridico sui diritti LGBT in Europa e in Italia*, in www.equal-jus.eu.

3.1 La Corte Europea dei Diritti Umani ha giudicato illegittima la normativa greca in tema di unioni civili

Con la decisione del 7 novembre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani ha giudicato illegittima la normativa greca che prevedeva unioni civili riservate soltanto a coppie formate da persone di sesso diverso, escludendo le coppie omosessuali, in quanto in contrasto con gli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU.

La Grande Chambre della Corte EDU ha giudicato in contrasto con gli articoli 14 e 8 della CEDU la normativa, introdotta in Grecia con legge n.3719/2008, denominata “Riforme concernenti la famiglia, i figli e la società”.

Tale legge istituisce per la prima volta in Grecia la possibilità di contrarre unioni civili, riservandola tuttavia esclusivamente a persone di sesso diverso. Lo scopo della legge è quello di conferire un riconoscimento giuridico alle unioni non matrimoniali, le quali rappresentano un modello relazionale affermatosi con una certa frequenza all’interno della società.

Nella presente vicenda l’attivismo del legislatore greco, nell’istituire un regime di unioni civili esclusivamente eterosessuali, agisce in un modo che è dalla Corte EDU giudicato imperfetto, in quanto non tiene conto dell’effetto discriminatorio che tale disciplina inevitabilmente comporta in relazione alle coppie omosessuali conviventi. Questo profilo relativo ad un potenziale contrasto con l’art.14 della Convenzione EDU era già stato evidenziato dalla Commissione nazionale per i diritti umani e marginalizzato dal Ministro della Giustizia greco sulla base della considerazione per cui la società non fosse ancora pronta ad accettare un riconoscimento giuridico anche per le unioni formate da persone dello stesso sesso³³.

3.2 Corte di Giustizia Europea: stessi diritti a chi contrae un'unione civile o si sposa con un partner dello stesso sesso

Nei paesi in cui il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, la stipula di un Pacs, con una persona del medesimo sesso, da parte di un lavoratore dà diritto agli stessi benefici accordati ai suoi colleghi in occasione del matrimonio: sì, dunque, al congedo straordinario ed anche al “premio” ove previsto dal contratto. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 12 dicembre 2013, Causa C-267/12, chiarendo che negare lo stesso trattamento integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

Il caso parte dal ricorso di un cittadino francese dipendente del Crédit agricole mutuel che aveva

³³ *Articolo 29*, 05/12/2013 in www.articolo29.it

concluso un Pacs (patto civile di solidarietà) con un partner del medesimo sesso, prima che la legge francese aprisse al matrimonio gay (legge del 17 maggio 2013 n. 404). Il contratto collettivo della banca prevedeva per i dipendenti che contraggono matrimonio il beneficio di alcuni giorni di congedo straordinario e di un premio stipendiale, entrambi gli istituti però erano stati negati al ricorrente.

La Cassazione francese ha chiesto alla Corte di giustizia se il diverso trattamento costituisca una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale vietata dal diritto dell'Unione nei rapporti di lavoro. Preliminarmente i giudici di Lussemburgo chiariscono che “analogamente alle persone sposate, le parti di un PACS si impegnano a condurre una vita in comune e a prestarsi aiuto materiale e assistenza reciproca”, E dunque le due situazioni sono perfettamente comparabili ai fini della concessione dei benefici sul lavoro. Per queste ragioni il contratto collettivo che accorda congedi retribuiti e un premio stipendiale ai dipendenti che contraggono matrimonio, quando le persone del medesimo sesso non possono sposarsi, crea una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omosessuali che abbiano stipulato un Pacs³⁴.

3.3 I ricorsi delle coppie dello stesso sesso italiane alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo ha reso noto che i ricorsi riuniti noti in breve come Oliari e altri c. Italia di 5 coppie dello stesso sesso, 4 seguite dagli avvocati Marilisa D'Amico, Cesare Pitea, Chiara Ragni e Massimo Clara e una seguita dall'avvocato Alexander Schuster, ha superato positivamente una prima fase del procedimento e che si è, dunque, instaurato il contraddittorio con il Governo italiano, che sarà tenuto a trasmettere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, entro la data del 26 marzo 2014, osservazioni scritte sul merito del ricorso.

Le coppie lamentano che lo Stato Italiano nulla ha fatto, nonostante il monito della Corte Costituzionale, per dare uno strumento giuridico di riconoscimento e di garanzia alle coppie cui non è consentito il matrimonio.

La Corte europea dei diritti dell'uomo non si è ancora espressa sulla ricevibilità e sul merito del ricorso, ma ha aperto la fase del contraddittorio con il Governo italiano. Questa fase, deputata allo scambio di osservazioni scritte tra le parti, dovrebbe concludersi entro marzo 2014 e, una volta terminata, la Corte europea dei diritti dell'uomo potrà procedere a decidere relativamente al pacchetto di ricorsi³⁵.

³⁴ *Il Sole 24 Ore*, 12/12/2013 in www.ilsole24ore.it.

³⁵ *Certi diritti*, 28/12/2013 in www.certidiritti.it.

3.4 La protezione internazionale per orientamento sessuale secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Con la sentenza resa nelle cause riunite da C-199/12 a C-201/12, i giudici della quarta sezione della Corte europea hanno sciolto alcuni dubbi interpretativi concernenti la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

I casi da cui il rinvio pregiudiziale ha avuto origine riguardavano tre persone provenienti rispettivamente dalla Sierra Leone, dove ai sensi dell'articolo 61 del "Offences against the Person Act" del 1861, gli atti omosessuali sono soggetti a una pena detentiva da un minimo di dieci anni all'ergastolo; dall'Uganda, dove chi è giudicato colpevole di un reato descritto come «conoscenza carnale contro le leggi di natura» dall'art. 145 del codice penale del 1950, è punito con una pena detentiva che può arrivare all'ergastolo; e dal Senegal, dove una persona riconosciuta colpevole di atti omosessuali deve essere condannata a una pena detentiva da uno a cinque anni e a una sanzione pecuniaria compresa tra 100 000 franchi CFA (BCEAO) (XOF) e 1 500 000 XOF (all'incirca tra EUR 150 e EUR 2 000), in base all'articolo 319.3 del codice penale.

La prima questione sottoposta alla Corte è se le persone omosessuali, in quanto tali, costituiscano un gruppo sociale rilevante ai fini dell'art. 10, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/83/CE.

La seconda questione (sebbene la Corte la prenda in considerazione per ultima), piuttosto articolata, può essere così riassunta: da un lato, si chiede alla Corte quali siano gli atti omosessuali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e dall'altro lato in sede di valutazione della domanda diretta a ottenere lo *status* di rifugiato, che il richiedente tenga nascosto o riservato il proprio orientamento sessuale una volta rientrato in Patria.

La terza questione concerne la rilevanza, ai fini della concessione dello *status* di rifugiato, della qualificazione dell'omosessualità come reato, nel Paese di origine del richiedente.

La prima questione viene risolta nel senso che «l'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale». L'importanza di tale statuizione dipende dal fatto che uno dei motivi di persecuzione rilevanti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è proprio quello di appartenere a un "determinato gruppo sociale". L'art. 10, paragrafo 1, della direttiva chiarisce cosa si debba intendere per "determinato gruppo sociale" e individua due condizioni che la Corte sottolinea essere cumulative. La prima condizione è che i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata

oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. La seconda condizione è che tale gruppo deve avere la propria identità, nel Paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come diverso.

Nel caso delle persone omosessuali, la caratteristica innata è l'orientamento sessuale, ma questo non basta a farne un "determinato gruppo sociale". Secondo la Corte, è l'esistenza di norme penali che condannano l'omosessualità nel Paese di origine del richiedente asilo che consente di presumere che l'intera collettività consideri le persone omosessuali come un gruppo avente un'identità diversa. La regola di diritto che possiamo quindi trarre da questa parte della sentenza è che la presenza nel Paese di origine del richiedente asilo di una legislazione penale che incrimini l'omosessualità in quanto tale consente di dare per provato che il richiedente asilo appartiene a un "gruppo sociale determinato".

Dal punto di vista del diritto italiano, la sottolineatura che le due condizioni dettate dall'art. 10 della direttiva siano "cumulative", è irrilevante. Infatti, nel nostro ordinamento sotto questo profilo vige una regola più favorevole, in base alla quale le due condizioni sono alternative e non cumulative. L'alternatività delle due condizioni è chiaramente espressa dall'uso della congiunzione coordinativa disgiuntiva 'ovvero' al posto della congiunzione coordinativa copulativa 'e', che invece troviamo nel testo della direttiva. È evidente che considerare le due condizioni come alternative, aumenti le possibilità di allargare la platea degli ammessi allo *status* di rifugiato. È in questo senso che la norma italiana si può considerare più favorevole di quella contenuta nella direttiva. Solo per inciso si ricorda che la piena legittimità della scelta del nostro legislatore si fonda sull'art. 3 della direttiva, a mente del quale "gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati".

Alla terza questione, cioè se il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali con la previsione di una pena detentiva per il compimento degli stessi costituisca un atto di persecuzione, la Corte dà una risposta negativa: la pena deve trovare "applicazione nella prassi", nel Paese di origine del richiedente asilo. Solo se la pena è applicata in concreto si potrà configurare un atto di persecuzione.

Sotto questo aspetto la pronuncia è poco chiara. Per un verso, infatti, questa decisione consente di superare le prassi diffuse in vari Paesi membri dell'Unione europea in base alle quali le sanzioni penali, neppure quando sono concretamente applicate, vengono considerate di per sé motivo di persecuzione; per un altro verso, però, la Corte non entra nel merito di quella che potremmo chiamare efficacia indiretta delle norme penali contro le persone omosessuali. Il fatto che l'essere omosessuale sia oggetto di una norma penale, anche se tale norma viene applicata di rado (o

addirittura non viene mai applicata), è indizio dell'esistenza di un contesto socio-culturale potenzialmente capace di generare violenze nei confronti delle persone LGBTI o vere e proprie persecuzioni da parte di agenti non statali, dinanzi alle quali le autorità di polizia potrebbero rimanere indifferenti. Dunque, l'autorità statale non può fermarsi a constatare quante volte sia stata di recente applicata la norma penale per qualificarla come un grave atto di persecuzione, ma deve piuttosto verificare se l'esistenza della norma penale non sia la punta dell'iceberg di un contesto violento e lesivo dei diritti fondamentali della persona richiedente asilo.

L'unico modo per rimanere fedeli alla lettera della direttiva è da un lato seguire la Corte nel considerare grave atto di persecuzione l'esistenza di una norma che criminalizza l'omosessualità e che viene applicata nella prassi e dall'altro lato andare oltre questa sentenza valutando in concreto la gravità delle violazioni dei diritti umani che subiscono le persone omosessuali nei Paesi in cui esistono siffatte norme penali, sebbene non siano applicate, giacché tali norme costituiscono l'indizio dell'esistenza di un clima d'odio generalizzato nei confronti delle persone omosessuali.

Anche la nostra Corte di cassazione ha affrontato la questione e, dal momento che esiste anche un congruo numero di sentenze di merito in tal senso, si può affermare che costituisce diritto vivente considerare persecuzione l'esistenza stessa di norme penali che sanzionano gli atti omosessuali a prescindere dalla loro applicazione effettiva. Ora si tratterà di capire se questa decisione della Corte di giustizia influenzerà e in che modo i giudici italiani, tanto più che "nella nostra esperienza i giudici si ritengono vincolati al rispetto del precedente comunitario".

In merito al secondo profilo della questione, va ricordato che in alcuni Paesi dell'Unione europea si nega lo *status* di rifugiato in base alla considerazione che il rischio di subire una persecuzione nel Paese di origine viene meno se la persona nasconde del tutto il proprio orientamento sessuale o se comunque adotta uno standard elevato di riservatezza nel vivere la propria sessualità. Una tale prassi dopo questa sentenza è destinata a venir meno. La Corte è categorica: «Non è lecito attendersi che un richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine»; «non si deve tener conto del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto a una persona eterosessuale»³⁶.

3.5 L'Austria viola i diritti umani impedendo la procreazione assistita ad una coppia di donne

La Corte costituzionale austriaca con decisione del 19 dicembre 2013 ha dichiarato illegittima la legge austriaca che vietava ad una coppia di lesbiche unita in partnership registrata di accedere alle tecniche di procreazione assistita. A quanto risulta, si tratta della prima sentenza al mondo in cui

³⁶ *Diritti comparati*, 19/12/2013 in www.diritticomparati.it.

viene dichiarata illegittima la preclusione per una coppia di donne di accedere alla fecondazione eterologa.

Il ricorso era stato presentato da due donne, una cittadina austriaca ed una cittadina tedesca, che nel 2008 avevano costituito in Germania un partenariato di vita registrato; dopo il loro trasferimento in Austria, avevano chiesto di accedere alla procreazione assistita, che è già consentita dalla legge tedesca ed era, invece, interdetta in Austria; ai sensi della legge austriaca l'utilizzo di metodi di fecondazione assistita è consentita soltanto alle coppie sposate o a coppie di sesso diverso conviventi.

In seguito ad eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Suprema Corte austriaca (decisione del 22 marzo 2011), la Corte costituzionale ha rilevato che la preclusione all'accesso alla fecondazione assistita sulla base dell'orientamento sessuale configura un'inammissibile interferenza con la vita familiare protetta dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani ed una lesione del principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 7 della Costituzione austriaca.

In particolare, la Corte ricorda come secondo la propria giurisprudenza il desiderio di avere un bambino rappresenti “un aspetto di particolare importanza dell'esistenza e della identità personale”. Di conseguenza, l'esclusione dalle tecniche di fecondazione assistita non può essere giustificata dall'esigenza di proteggere la famiglia in quanto le coppie dello stesso sesso non si sostituiscono né si oppongono alle coppie eterosessuali coniugate, ma sono complementari alle medesime nella definizione costituzionale di famiglia.

La Corte esclude, inoltre, che il divieto possa essere giustificato in nome del superiore interesse del minore e che non sussistono validi studi che affermino che un bambino cresca peggio con genitori dello stesso sesso che di sesso diverso³⁷.

3.6 L'Unione Europea approva il Rapporto Lunacek contro l'omofobia

Il Parlamento Europeo ha approvato il rapporto Lunacek, una tabella di marcia firmata dall'eurodeputata austriaca dei verdi vicepresidente dell'intergruppo Lgbt del Parlamento Europeo Ulrike Lunacek, e intitolata “contro l'omofobia e la discriminazione, legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere”.

Con questa risoluzione, in realtà, si invitano gli Stati membri, a promuovere con ogni mezzo l'agenda di diritti di persone LGBT ad assicurare che le “coppie dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e protezione riconosciuti al resto della società”. A questo riguardo sollecita la Commissione a lavorare per “il riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi i matrimoni, le unioni registrate e il riconoscimento

³⁷ *Articolo 29*, 19/01/2014 in www.articolo29.it.

giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini e le relative famiglie che esercitano il proprio diritto di libera circolazione”³⁸.

³⁸ *Unar*, 09/02/2014, in www.unar.it.

Conclusione

Non vi sono leggi che tutelano le persone LGBT, però, è giusto riconoscere la volontà di una certa parte della società (persone, associazioni, imprese, istituzioni) di tutelare in qualche modo i diritti delle persone e delle famiglie LGBT.

Nella mia ricerca di materiale ho trovato solo alcuni esempi di buone prassi ma so che non saranno gli unici e che continueranno ad aumentare. Il mio lavoro non vuole essere dunque esaustivo ma solo un esempio propulsore. Sono proprio questi piccoli tentativi che dal basso possono cambiare le cose. Se lo Stato ad oggi non tutela abbastanza queste persone, la società civile dovrebbe cercare di appoggiarle e sostenerle.

In questo stage, mi sono resa conto che oggettivamente vi sono molteplici tentativi di parificazione delle coppie omosessuali. Personalmente, mi aspettavo di trovare una realtà diversa, non curante delle diversità e chiusa alle trasformazioni della società. Ho capito che non devo soffermarmi alla situazione generale ma che, scendendo nel particolare, si possono incontrare realtà molto più aperte. A mio avviso, quindi, le Istituzioni e la società in generale sono pronte ad accogliere questo cambiamento, al contrario del sistema legislativo che invece ci fa credere che esista molta più omofobia di quella che in realtà c'è. È importante informarsi e rendersi conto che le cose stanno cambiando e non è più tutto buio. Dobbiamo prendere coscienza di ciò e attivarci per velocizzare questo cambiamento.

Volevo condividere un estratto del libro “Le cose cambiano” che sintetizza il mio pensiero:

“Ho deciso di provarci. Perché, secondo me, un passo alla volta, le cose possono cambiare davvero. Molte persone LGBT che conosco mi dicono che la cosa migliore da fare secondo loro è “lasciarsi scivolare tutto addosso”, tanto “fa tutto schifo”. Io penso che faccia tutto schifo proprio perché ci facciamo scivolare le cose addosso. Come se non ci riguardassero. Alzando la soglia di sopportazione ogni giorno un po’ di più. Come se non fossero nostre, la libertà e la felicità di cui veniamo privati quando ci nascondiamo prima di scambiarci un bacio, quando attendiamo che si chiuda la porta di casa per abbracciarci e sorriderci complici, quando parlando del nostro partner usiamo aggettivi neutri per evitare problemi al lavoro, e quando veniamo ignorati (giuridicamente) in caso di malattia della nostra compagna. È in questo modo che, senza accorgercene, rischiamo di diventare in nostri peggiori nemici. Altro che indifferenza! Dobbiamo reagire. [...] Dobbiamo alzare a voce e fare il nostro dovere per noi e per chi verrà dopo di noi. Se non ci provassi non me lo perdonerei mai.”³⁹

³⁹ Antonella Ninni in “Le cose cambiano”, ISBN Edizioni, Milano 2013, pp. 96-97.

Bibliografia

- Barbagli M, Colombo A., *Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia*, Il Mulino, Bologna 2007.
- Beppato G., Scarano M.T., *Il libro di Tommi – manuale educativo e didattico su scuola e omogenitorialità*, Il dito e la luna, Milano 2010.
- Cavina C., Danna D., *Crescere in famiglie omogenitoriali*, Franco Angeli, Milano 2009.
- Coll-Planas, Gerard (Coord), *Combattere l'omofobia. Politiche locali di parità rispetto all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Un Libro Bianco Europeo*. Torino: Città di Torino (2011).
- Gigli A., *Mamma ma Sara ha due mamme? Le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi*.
- AA. VV., *Le cose cambiano*, ISBN Edizioni, Milano 2013.

Sitografia

- www.27esimaora.corriere.it.
- www.articolo29.it.
- www.certidiritti.it.
- www.corriere.it.
- www.corrieredelveneto.corriere.it.
- www.corrieredibologna.corriere.it.
- www.diritticomparati.it.
- www.equal-jus.eu.
- www.ilfattoquotidiano.it.
- www.ilrestodelcarlino.it.
- www.ilsole24ore.it.
- www.laprovinciamarche.it.
- www.leggo.it.
- www.milanotoday.it.
- www.repubblica.it.
- www.romatoday.it.
- www.salutegay.it.
- www.tempi.it.
- www.torinofree.it.
- www.unar.it.